

DISCIPLINARE

DEI SERVIZI IN SHARING CON MEZZI INNOVATIVI DI MICRO MOBILITÀ A PROPULSIONE ELETTRICA (MONOPATTINI) SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO

1 - OGGETTO, FINALITÀ E DURATA

Con il presente Disciplinare, il Comune di Torino intende procedere alla definizione delle modalità di svolgimento sul territorio cittadino dei servizi di mobilità in *sharing* con **monopattini elettrici** ritenuti idonei per la circolazione stradale, aventi le caratteristiche e i requisiti di garanzia indicati nel presente Disciplinare.

Il Comune di Torino, a seguito dell'Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino, pubblicato dalla stessa, d'intesa con l'Agenzia della Mobilità Piemontese, intende promuovere sul proprio territorio i servizi in *sharing* della mobilità dolce e della micromobilità con monopattini elettrici, con lo scopo di:

- sviluppare politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria,
- garantire omogeneità del servizio e regole di coordinamento in conformità con i Comuni limitrofi partecipanti, che valorizzano l'interscambio con Bus e Metropolitana, nei punti nodali della Città ed includono il più possibile i quartieri e le aree più periferiche, decongestionando il traffico e lo spazio pubblico urbano.

In quest'ottica si persegue l'obiettivo di ridurre l'uso dei veicoli motorizzati privati anche con lo sviluppo di azioni volte alla promozione e potenziamento delle forme di mobilità alternativa in *sharing* a nullo o basso impatto ambientale tramite monopattini elettrici, aventi le caratteristiche e i requisiti di garanzia indicati nel Bando Metropolitano, definendo i criteri di selezione degli operatori interessati ad avviare i servizi in *sharing* sul territorio cittadino e le conseguenti modalità di svolgimento degli stessi.

Il presente Disciplinare sarà in vigore fino alla scadenza dell'Avviso della Città Metropolitana di Torino (31 ottobre 2025) nelle modalità previste dallo stesso.

2 - SCELTA DEGLI OPERATORI DI SERVIZI DI MONOPATTINI ELETTRICI IN SHARING

Gli operatori che siano in possesso dei requisiti **minimi** previsti nel Bando Metropolitano e per cui sia pervenuta la comunicazione di accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino, verranno selezionati da questo Comune con i seguenti **ulteriori criteri**:

- a) Sulla base di un numero massimo di **4** (quattro) **operatori** per i monopattini elettrici in *free floating*. Ulteriori operatori potranno subentrare o aggiungersi successivamente agli operatori selezionati inizialmente, nel caso in cui una Convenzione venga risolta, ovvero qualora il Comune ritenga di poter aumentare il numero di operatori sul territorio.

Gli operatori di servizi di mobilità in *sharing* interessati dovranno avere un sistema di gestione del servizio con le seguenti caratteristiche tecniche:

- b) il sistema di gestione dei mezzi in *sharing* dev'essere completamente automatizzato per l'utente, che deve poter visualizzare i mezzi disponibili, prenotarli, sbloccarli ad inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri



utenti, il tutto tramite un'apposita applicazione per smartphone; inoltre, il sistema dovrà garantire la localizzazione dei mezzi lasciati fuori dalle aree di operatività dichiarate, per consentire il recupero da parte dell'operatore;

- c) Il sistema di gestione dei mezzi in *sharing* non deve consentire di sbloccarli a inizio noleggio e bloccarli al termine se si trovano all'interno delle aree elencate al punto 3 lettera m). Per ogni veicolo reperito nelle suddette aree vietate si applicherà una sanzione pari a €50,00;
- d) Al termine di ogni noleggio, l'applicazione dovrà prevedere l'**obbligo di invio di foto** da parte dell'utente che ne attesti il corretto rilascio;
- e) Il sistema di pagamento elettronico deve essere sicuro ed identificabile.

Gli operatori di servizi di mobilità in *sharing* dovranno utilizzare mezzi con le seguenti caratteristiche tecniche e previste dalla legge:

- f) i mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (**monopattini**) potranno circolare solo nelle zone e con le modalità cui è loro consentito dal Codice della Strada e dalla vigente normativa così come previsto dall'art. 1 ter della L. 156/2021.
- g) La flotta deve essere composta da mezzi completamente elettrici e riportanti la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE. La ricarica delle batterie e la modalità della stessa deve avvenire nel totale rispetto delle normativa nazionale ed europea a totale carico e responsabilità degli operatori di servizi in *sharing*. Gli operatori dovranno inoltre fornire autocertificazione sull'utilizzo esclusivo di energia Green nelle operazioni di ricarica delle batterie dei mezzi elettrici, certificando anche le procedure di riciclo delle batterie utilizzate e delle differenti componenti del mezzo.

La perdita dei requisiti o l'alterazione delle caratteristiche suddette comporta la risoluzione della Convenzione.

3 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO

La Città di Torino, oltre alle condizioni previste nell'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino, detta le seguenti **ulteriori condizioni vincolanti**:

- a) prima della sottoscrizione della Convenzione, gli operatori dovranno presentare le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative di cui all'art. 4 dello schema di convenzione nonché ogni ulteriore documento previsto e richiesto dall'Avviso della Città Metropolitana di Torino e dal presente Disciplinare. Non sono ammessi versamenti diretti presso la Tesoreria della Città di Torino.
- b) sulla base del monitoraggio e dell'analisi del servizio effettuata da Città Metropolitana e Agenzia per la Mobilità Piemontese, il Comune potrà chiedere ad ogni operatore che partecipa l'aumento o la riduzione della propria flotta operante sul territorio comunale e gli operatori di trasporto in *sharing* dovranno adeguarsi sia per la variazione numerica della propria flotta che per l'aumento o la riduzione dell'area operativa; per tali aumenti o riduzioni, nulla sarà dovuto all'operatore, né comporterà oneri a carico del Comune;
- c) Con cadenza annuale, dovranno essere effettuate indagini per rilevare il livello di soddisfazione del cliente (c.d. *customer satisfaction*) da concordare con il Comune, con il quale verranno condivise le metodologie e i risultati finali; La mancata somministrazione di tale sondaggio nei tempi indicati, implicherà una sanzione pari a €100,00.
- d) dovrà essere messo a disposizione del Comune l'accesso informatico ai report dei dati di utilizzo del Servizio mediante API, o altro strumento di facile e periodica consultazione a distanza, secondo



le specifiche indicate all'Allegato 1 dell'Avviso della Città Metropolitana di Torino; in aggiunta andranno forniti i **dati statistici**, tramite servizio web, relativi all'utilizzo dei mezzi per fasce di età, per fasce orarie, per utilizzo dei percorsi, per quartiere, per destinazione, tempi di gestione dei reclami degli utenti e tempi di intervento, motivi dei reclami e dei disservizi, anche sotto forma di dati aggregati; Per la mancata messa a disposizione del Comune dei dati di utilizzo del servizio, nei tempi indicati nel suddetto Allegato 1, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore;

- e) il servizio dovrà interfacciarsi alle piattaforme MaaS che saranno attivate da Regione, Città Metropolitana e dalla Città di Torino, entro 3 mesi dalla comunicazione delle specifiche tecniche pena la revoca del servizio;
- f) Gli operatori di servizi in *sharing* dovranno attuare un adeguato piano di comunicazione e attivare obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, attraverso passaggi obbligatori al momento di iscrizione al servizio tramite app, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alle norme di circolazione del mezzo, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta, nonché ogni altra informazione ritenuta utile e concordata anche successivamente con il Comune;
- g) Gli operatori di servizi in *sharing*, dovranno inviare, anche su richiesta del Comune, con modalità elettronica, comunicazioni/messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti, variazione dei percorsi, transito o qualunque altra comunicazione utile al servizio;
- h) Per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta dell'Amministrazione, gli operatori dovranno tempestivamente recuperare e spostare temporaneamente in altro luogo idoneo i mezzi, anche se posizionati nelle aree di sosta autorizzate e adoperarsi a provvedere a limitare l'utilizzo all'utenza nei luoghi e per il tempo indicati nelle richieste scaturenti da necessità di ordine e sicurezza pubblici; l'inadempienza a tali richiesta viene sanzionata tramite contravvenzione ai sensi del CdS, nei casi in cui venga emanata Ordinanza;
- i) La sosta dei mezzi in *sharing* deve rispettare le norme del CdS nonché dei regolamenti di attuazione, delle ordinanze viabili e quanto espressamente indicato dal Comune, prediligendo la sosta nelle aree appositamente individuate e segnalate;
- j) Gli operatori di servizi in *sharing* dovranno comunicare al Comune la sede delle basi logistiche nel territorio della Città Metropolitana di Torino e dovranno garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi, fornendo il nominativo di almeno un Responsabile operativo, nonché una mail, una PEC, un numero di cellulare di contatto o un numero per le attivo 7 gg/24h, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- k) Gli operatori di servizi in *sharing* dovranno provvedere affinché la gestione del servizio avvenga in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti, come da specifiche indicate all'Allegato 2 del presente Disciplinare;
- l) Ogni operatore di servizi in *sharing* di monopattini, potrà dispiegare sul territorio Comunale una flotta **minima di 250 e massima di 750 mezzi**. Tale numero potrà essere incrementato o ridotto successivamente secondo l'analisi dei dati di utilizzo operata attraverso il Tavolo di Lavoro costituito dalla Città Metropolitana e dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese, come indicato al punto 4 lettera a) dell'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino. Inoltre, la Società dovrà monitorare il numero medio di veicoli presenti sul territorio comunale ed intervenire qualora ci siano degli squilibri redistribuendo la flotta in modo che siano rispettati i limiti previsti dal presente disciplinare.
- m) Il servizio di noleggio dei mezzi non potrà essere terminato in piazza San Giovanni e nelle piazze auliche della città: San Carlo, Castello, Vittorio Veneto, Carlo Alberto, Carignano e Palazzo di Città. In tali luoghi sarà consentita la sosta solamente nelle aree destinate a parcheggio cicli/motocicli/monopattini delimitate, laddove esistenti. L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare altre aree in cui la sosta dei mezzi sarà vietata. Sarà responsabilità e cura degli operatori del servizio di attuare tempestivamente le misure idonee al rispetto del divieto; si rimanda



alla penale indicata alla precedente punto 2 lettera c);

- n) il parco veicoli dei servizi di *sharing* monopattini elettrici deve essere periodicamente mantenuto o rinnovato, in modo tale da assicurare una perfetta efficienza e sicurezza dei veicoli. In caso di mancata manutenzione dei veicoli si procederà alla risoluzione del servizio;
- o) L'operatore si farà carico delle iscrizioni dell'utenza e di ogni onere successivo e conseguente nonché eventuali comunicazioni e richiami agli utenti.
- p) Per l'operazione di riposizionamento dei veicoli pronti al noleggio a seguito di ricarica, è ammesso per ciascuna società il posizionamento di un numero massimo di 5 monopattini in un raggio di 50 metri, ad esclusione degli eventuali poli attrattori che saranno identificati dal Comune per i quali sarà indicato il numero massimo di veicoli posizionabili, prediligendo lo stazionamento degli stessi nelle aree di sosta segnalate dall'Amministrazione comunale.
- q) Tutti gli operatori dei servizi in *sharing* dovranno garantire l'identificazione certa dell'utilizzatore del mezzo. Ai fini di poter rispondere a formali richieste da parte delle Forze di Polizia, le Società di *sharing* devono essere in grado di identificare in modo certo gli utilizzatori dei mezzi noleggiati con nome, cognome, luogo e data di nascita, con verifica mediante immagine di documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) riportante tali dati prima dell'avvio del primo noleggio. La modalità di registrazione dei dati sarà a cura delle Società nel rispetto delle norme esistenti. Per i motivi su esposti non sono ammesse corse, singole o di gruppo, senza l'identificazione di ogni singolo utente, pena la risoluzione della convenzione.
- r) Gli operatori dei servizi di monopattini in *sharing* dovranno inoltre:
- attivare la riduzione automatica della velocità a 6 km/h dei monopattini nelle aree pedonali, così come prescritto dalle norme nazionali;
 - applicare un codice identificativo univoco sul piantone dei monopattini. Dal punto di vista grafico il carattere in grassetto deve essere di colore nero ed inserito su uno *sticker* con il fondo di colore bianco. Il carattere del codice identificativo del monopattino deve avere dimensioni non inferiori a cm 1,5 di altezza e composto in senso verticale;
- s) Il Comune di Torino potrà avvalersi della sua società *in house* 5T, ed i suoi relativi fornitori, al fine di elaborare i dati di cui all'allegato 1. A tale scopo gli operatori si dovranno rendere disponibili a fornire i dati in formato GBFS e MDS agli incaricati indicati dal Comune.

4 - STANDARD DI QUALITA'

Oltre a quanto previsto nell'Avviso della Città Metropolitana di Torino, gli operatori di servizi in *sharing* interessati dovranno garantire i seguenti standard prestazionali:

- a) Gli operatori di servizi di mobilità in *sharing* dovranno garantire il servizio di call-center e di pronto intervento, attivi 365 giorni/anno e disponibile 24 ore su 24; il numero deve essere pubblicato oltre che sull'app del gestore, sul sito web ed in mancanza di quest'ultimo tramite sticker sui mezzi; la mancata pubblicazione di tale informazione implica la sospensione di una settimana del servizio;
- b) Il Servizio di pronto intervento e controllo dei dispositivi dovrà essere garantito con personale pronto a rimuoverli, sostituirli o spostarli:
- per tutte le situazioni in cui il mezzo, in sosta regolare o meno, cagioni pericolo per la cittadinanza ovvero in tutte le situazioni in cui per incolumità e sicurezza pubblica sia richiesto l'intervento operativo in tempi brevi, pena la rimozione del mezzo con costi a carico della Società e l'applicazione di una sanzione ai sensi del CdS;
 - nei casi di ritrovamento di mezzi del servizio in luoghi pubblici non utilizzabili per la sosta, anche dovuti ad atti vandalici, gli operatori di servizi in *sharing* dovranno curare il recupero a loro spese e in un ragionevole lasso di tempo; se entro una settimana dalla comunicazione ricevuta dalla presente Amministrazione, l'operatore non ha ancora recuperato il veicolo segnalato, si applicherà una penale pari a € 200,00;



- c) al di fuori delle oscillazioni orarie e giornaliere, il numero di mezzi presenti sul territorio, come da istanza presentata dall'operatore, è considerato standard minimo di qualità del servizio:
- ogni riduzione stabile del numero dei mezzi oltre il 30% del numero minimo, su un periodo di 7 giorni, sarà considerata mancata erogazione del servizio e violazione al presente Disciplinare, la quale verrà sanzionata con la sospensione del servizio di una settimana;
 - ogni aumento del numero massimo di mezzi non autorizzato verrà ritenuto una violazione del presente Disciplinare; se prolungato per più di una settimana, si procederà alla risoluzione del servizio;
- d) L'area di copertura del servizio di monopattini in *sharing* dovrà essere almeno pari a 40 kmq del territorio del Comune di Torino (pari a circa il 30% della superficie). Tale area dovrà essere comunicata in tempo reale attraverso un servizio che esponga la stessa in formato shapefile georiferito. La riduzione dell'area di copertura minima dichiarata in sede di istanza, se prolungata per più di una settimana, si procederà alla risoluzione della Convenzione.
- e) Al fine di garantire l'affidabilità dei servizi MaaS e di infomobilità, si chiede di mantenere uno QOS dei flussi informativi (GBFS, MDS) e delle API pari al 98% (i flussi informativi e le API devono essere funzionanti il 98% del tempo).
- f) Inoltre sarà necessario, in caso di cambio delle interfacce o di funzionalità dei servizi di cui al punto e), comunicare al Comune le specifiche almeno 30 giorni prima della loro attuazione. Nel caso di ritardo nella comunicazione si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Reiterate inadempienze da parte degli operatori, o di mancato ripristino delle requisiti minimi gestionali o reiterata violazione del rispetto degli standard di qualità del servizio di cui al presente Disciplinare, il Comune potrà procedere alla risoluzione della Convenzione e saranno trasmesse anche alla Città Metropolitana di Torino e all'Agenzia per la Mobilità Piemontese, unitamente all'esito finale del procedimento oggetto di contestazione.

5 – AGEVOLAZIONI SUL SERVIZIO

Per il servizio di assistenza e ricollocazione dei mezzi effettuato da ciascun operatore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2021 (atto num. 975), esecutiva dal 15 ottobre 2021 e valida fino al 15 ottobre 2022, salvo proroghe, ciascuna società ha diritto ad un solo permesso di transito (categoria Blu A) a titolo gratuito nella Zona a Traffico Limitato per i veicoli "elettrici puri" senza il vincolo della data di immatricolazione e senza il vincolo della residenza. Detto permesso non esonera dal pagamento della sosta nelle strisce blu durante gli orari stabiliti.

6 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Le manifestazioni di interesse pervenute tramite la Città Metropolitana di Torino saranno valutate dalla Divisione Mobilità, che verificherà gli ulteriori requisiti richiesti dal presente Disciplinare al fine dell'ammissibilità della manifestazione stessa. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza e della scelta dei soggetti, verranno assegnati dei punteggi in base ai seguenti criteri meglio specificati nell'Allegato 1:

1. Presenza dell'operatore sui comuni confinanti con Torino;
2. Diffusione del servizio sul territorio;
3. Proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti;
4. Trasmissione dati per il monitoraggio.

A seguito dell'esame delle istanze verrà redatta una graduatoria. Inoltre, per essere ammessi al servizio si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 30 punti. In caso di un numero di istanze maggiori a quattro, verranno accolte quelle che avranno ottenuto i quattro punteggi più alti; in caso di parità di punteggio tra uno o più operatori, prevarrà l'istanza che avrà ritenuto il punteggio più alto nella categoria 3, in caso di ulteriore parità prevarrà l'istanza che avrà ritenuto il punteggio più alto nella

to negli archivi di Comune di Torino
ale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conserva
- Rep. DD 12/09/2022.0004172.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BRUNA CAVAGLIA. Si attesta che la presente copia digi

categoria 2, in caso di ulteriore parità prevarrà quella pervenuta cronologicamente prima delle altre. A tal proposito, gli operatori dovranno compilare e allegare all'istanza la scheda di cui all'Allegato 1. Il Comune potrà successivamente valutare se attingere altri operatori dall'eventuale graduatoria.

7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Gli operatori interessati al territorio comunale torinese, dovranno presentare un'istanza che rispetti i requisiti indicati nell'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino e secondo le modalità in esso contenute.

Inoltre, la manifestazione di interesse presentata, deve soddisfare le ulteriori condizioni vincolanti indicate ai punti 2, 3 e 4 del presente Disciplinare e unitamente comprendere la Scheda tecnica per la selezione degli operatori (Allegato 1) compilata, nonché il regolamento di gestione, carta del servizio e contratto tipo con gli utenti, i quali possono essere raggruppati in uno stesso documento.

Nell'istanza trasmessa dovrà essere certificato e/o dimostrato quanto asserito nella scheda tecnica:

- punto 1: certificazione documentata di svolgere servizio nei comuni confinanti al momento della presentazione dell'istanza;
- punto 2: autocertificazione;
- punto 3: autocertificazione dell'impegno a eseguire quanto indicato e qualora la prestazione lo consenta presentare il relativo cronoprogramma di realizzazione;
- punto 4: autocertificazione dell'impegno a eseguire quanto indicato.

Quanto sopra sarà riportato nella convenzione da sottoscrivere, art 4 lettera r).

L'intera documentazione, da redigersi in lingua italiana su carta intestata, dovrà pervenire alla Città Metropolitana di Torino, al seguente recapito:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO TERRITORIO EDILIZIA E VIABILITA'
CORSO INGHILTERRA 7, 10138 TORINO

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata:

all'indirizzo PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

avente come oggetto: ***“Istanza per svolgere servizi in sharing con monopattini elettrici nel Comune di Torino”***.

7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Mobilità – Arch. Bruna Cavaglia.

8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi **artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 (GDPR)**, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento del servizio previsto dal presente Disciplinare.

ALLEGATI:

1. Scheda tecnica per la selezione degli operatori
2. Informativa comunale sulla Privacy



Rep. DD 12/09/2022.0004172.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BRUNA CAVAGLIA. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Allegato 1. Scheda tecnica per la selezione degli operatori

OPERATORE _____				
1	Presenza del servizio nei comuni confinanti	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	4 punti per ogni comune servito	MAX 16 punti
2	Diffusione sul territorio	Kmq di territorio coperto in rapporto alla superficie Comunale: _____	2 punti per ogni 5 kmq in più ai 40 kmq minimi ammessi.	MAX 12 punti
3	Proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penalizzazioni per gli utenti che commettono infrazioni (es. addebito penali di pagamento, inserimento dell'utente su 'black list') [2 punti]; ○ Verifiche di gradimento a fine corsa del servizio [2 punti]; ○ Segnalazione guasti, problemi o disservizi con riscontro finale da parte dell'utente [2 punti]; ○ Campagne informative/attività di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale (proposte integrative rispetto agli obblighi indicati al capitolo 3, punto f) o altri progetti e/o collaborazioni con il Comune di Torino [2 punti]; ○ Attivazione di criteri e/o tariffe premianti dei comportamenti virtuosi degli utenti (es. % di sconto se si parcheggia il mezzo all'interno di un'area di sosta indicata su app) [2 punti]; ○ Disponibilità di tecnologie che garantiscano il rispetto del CdS ed impediscano comportamenti vietati e/o pericolosi per gli utenti della strada (es. circolazione su marciapiede, in contromano o con più di un passeggero a bordo; precisione GPS) [2 punti] ○ Indicazione su app degli stalli di sosta presenti sul territorio, (comunicati dall'Amministrazione comunale)[2 punti]; ○ Individuazione di più di una base operativa sul territorio [2 punti]; 	2 punti per ogni criterio selezionato	MAX 16 punti
4	Trasmissione dati per il monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Report annuale sull'impatto ambientale del servizio erogato. ○ Trasmissione dei dati all'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility ○ Messa a disposizione dei dati agli Enti di ricerca, piattaforme per la gestione della mobilità, e Università. 	2 punti per ogni criterio selezionato	MAX 6 punti
TOTALE PUNTI				(MAX 50 PUNTI)



ALLEGATO 2

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 (GDPR)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino. Per il caso in cui il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della Divisione Mobilità arch. Bruna Cavaglia, raggiungibile all'indirizzo Piazza San Giovanni 5 e all'indirizzo di posta elettronica:

segreteria.mobilita@comune.torino.it

Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Roberto Breviaro, raggiungibile in piazza Palazzo di Città 1, Torino e all'indirizzo di posta elettronica:

rpdp@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità: a) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679); b) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla concessione del nulla osta allo svolgimento dei servizi (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679). Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali.



to negli archivi di Comune di Torino
ale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conserva
to negli archivi di Comune di Torino
ale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conserva
to negli archivi di Comune di Torino
ale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conserva

I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura dell'Avviso Pubblico nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale. A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza dello svolgimento del servizio in sharing. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorso i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e all'ottenimento del nulla osta allo svolgimento del servizio.

Processo automatizzato La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

